

## **SERVIZIO FISCALE**

**CIRCOLARE N. 54 – del 25.10.2016**

### **COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI. COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI DA SOCI E FAMILIARI NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA**

#### **Premessa**

Per quanto riguarda sia la comunicazione dei beni concessi in godimento a soci e familiari, sia la comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni da soci e familiari nei confronti dell'impresa, nulla è cambiato rispetto all'anno scorso, in quanto non sono intervenute né novità normative, né chiarimenti di prassi.

Pertanto, **entro il 31 ottobre 2016** (il 30 ottobre quest'anno cade di domenica) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, devono essere inviate telematicamente all'Agenzia delle Entrate, al ricorrere dei presupposti richiesti dalla normativa:

- la comunicazione dei beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari;
- la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati da soci o familiari nei confronti dell'impresa.

Il modello da utilizzare è il medesimo degli anni scorsi (pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 27 novembre 2013) ed è unico per entrambe le suddette comunicazioni.

#### **1. Riferimenti normativi e di prassi**

- **Art. 2, co. 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies, D.L. 138/2011** (conv. Da L. 148/2011);
- **Art. 7, co. 12, D.P.R. n. 605/1973**;
- **Prov. Direttore Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013, prot. 94902** (modificato da Prov. Direttore Agenzia Entrate 16 aprile 2014, prot. 54581), di attuazione della norma («*Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari*»), pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il 5 agosto 2013 (sostituisce il Prov. Ag. Entrate prot. 166485 del 16/11/2011);
- **Prov. Direttore Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013, prot. 94904** (modificato da Prov. Direttore Agenzia Entrate 16 aprile 2014, prot. 54581), di attuazione della norma («*Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 605/1973, dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa. Attuazione dell'art. 2, comma 36-septiesdecies, D.L. 138/2011*»), pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il 5 agosto 2013;
- Pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il 27/11/2013, del **modello definitivo**, relative istruzioni e specifiche tecniche per l'invio dei dati;
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 15/06/2012**;
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 19/06/2012**;
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E del 24/09/2012**;
- **FAQ** pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate il **16/01/2014**;
- Risposte date dall'Agenzia delle Entrate in occasione del Videoforum di Italia Oggi a gennaio 2014.

Ciò premesso, si riepilogano di seguito i presupposti e le modalità di compilazione dei due modelli.

#### **2. Finalità**

Le finalità delle due comunicazioni emergono dai Provvedimenti del 2 agosto 2013, i quali sottolineano che i dati e le notizie che pervengono all'Amministrazione Finanziaria sono raccolti, inseriti ed elaborati nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria, al fine di eseguire analisi selettive e di individuare

esclusivamente i soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali, anche ai fini della determinazione sintetica del reddito.

Dunque, i dati trasmessi al Fisco vengono utilizzati per il cd. "redditometro", per l'accertamento sintetico ed induttivo sulle persone fisiche.

### **3. Disciplina fiscale dei beni concessi in godimento a soci o familiari**

La nuova disciplina fiscale inerente ai beni concessi in godimento a soci o familiari, interessa sia i soggetti utilizzatori dei beni dell'impresa, sia i soggetti concedenti.

A tal fine, si rammenta che i commi 36-terdecies a 36-quinquiesdecies dell'art. 2, D.L. 138/2011, prevedono:

- a) l'obbligo da parte della società (e dell'imprenditore individuale) di **addebitare al socio (o al familiare) il valore di mercato dell'utilizzo del bene**, mediante emissione di regolare fattura;
- b) laddove la società non dovesse ottemperare a detto obbligo, il socio (o familiare) deve indicare (e assoggettare a tassazione) nella propria **dichiarazione dei redditi**, quadro RL (redditi diversi), il valore normale relativo all'utilizzo del bene, ovvero la differenza tra il suddetto valore normale e il minor importo addebitatogli dalla società. Corrispondentemente, per la società i relativi **costi** concernenti il bene divengono **indeducibili** (o proporzionalmente indeducibili).

Per quanto concerne la tassazione in capo ai soggetti utilizzatori, l'art. 2, co. 36-terdecies, D.L. 138/2011, ha inserito la lettera h-bis) all'art. 67 del TUIR, disponendo che "**la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore**" costituisce **reddito diverso**, da tassare quindi in capo al soggetto utilizzatore del bene. Concetto ribadito dal comma 36-quinquiesdecies del medesimo art. 2, il quale stabilisce che "**la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo**", affermando, in sostanza, la concorrenza integrale della predetta differenza alla formazione del reddito imponibile del soggetto utilizzatore.

In merito all'identificazione del **valore di mercato** del diritto di godimento del bene (da raffrontare con il corrispettivo annuo pattuito), l'Amministrazione Finanziaria, nelle circolari n. 24/2012, 25/2012 e 36/2012, ha confermato che "**deve intendersi il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del TUIR, secondo il quale occorre far riferimento al "(...) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi**".

Coerentemente, anche per l'individuazione delle basi di riferimento del valore normale, l'Amministrazione ritiene applicabile lo stesso comma 3 dell'art. 9, con la conseguenza di dover utilizzare come criteri oggettivi:

- specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;
- prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l'attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato;
- il canone locativo (sulla base dei valori OMI o di quotazioni di agenzie), per gli immobili;
- le tariffe ACI per 4.500 km, per gli autoveicoli;
- il corrispettivo risultante da apposita perizia, per i beni per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri

Si ricorda, inoltre, che, sulla scorta di un ulteriore chiarimento fornito dall'Agenzia, in deroga alla regola generale dei redditi diversi, che rilevano in base al principio di cassa, il reddito in esame "**si considera conseguito alla data di maturazione**", con la conseguenza che esso è da assoggettare a tassazione con riferimento al periodo di godimento del bene.

In altri termini, dato che il reddito diverso si determina alla data di maturazione, è ininfluente il fatto che l'utilizzatore abbia pagato o meno la fattura di addebito della società, come confermato dalle istruzioni al modello di comunicazione (rigo BG09 colonna 1 che richiede l'indicazione del **corrispettivo "maturato"**).

**Come confermato dall'Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 24/2012 e n. 25/2012, la norma relativa alla tassazione del nuovo reddito diverso non si applica quando il bene costituisce fringe benefit per il soggetto utilizzatore, ossia quando "il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o dell'impresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto, in queste ipotesi l'utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR".**

Si ritiene che tale esclusione valga anche per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali quelli derivanti dalle collaborazioni a progetto e da co.co.co, tra i quali sono compresi quelli percepiti dagli amministratori), in virtù del richiamo operato dall'art. 52 all'art. 51 del TUIR.

Per quanto attiene all'indeducibilità dei costi in capo alla impresa concedente, si ricorda che l'art. 2, comma 36-quaterdecies, D.L. 138/2011, stabilisce che "i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile".

La suddetta norma è stata interpretata dall'Amministrazione Finanziaria in senso restrittivo, sostenendo l'indeducibilità di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento.

Esattamente, nella Circolare n. 24/2012 viene affermato che "per l'impresa saranno indeducibili non solo i costi sostenuti per l'acquisto dei beni concessi in godimento, ma anche le eventuali altre spese e componenti negativi relativi agli stessi beni quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione e tutte le altre spese ad essi relative".

L'Agenzia chiarisce che, sebbene rientrino nell'ambito dell'indeducibilità tutti i costi aventi qualsivoglia natura, tuttavia tali costi sono indeducibili solo per la quota derivante dal rapporto tra il maggior valore normale del diritto di godimento (differenza tra il valore normale ed il corrispettivo pattuito) ed il valore normale del diritto di godimento.

**E' importante ricordare che l'Agenzia ha inoltre affermato che l'indeducibilità dei costi introdotta dalla nuova disciplina non si applica quando sono concessi in godimento beni per i quali il TUIR prevede già una limitazione alla deducibilità (quali ad esempio, gli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall'art. 164 del TUIR).**

### **3.1 Certificazione**

Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda la certificazione dell'accordo afferente alla concessione in godimento del bene, attesi sia i suoi effetti fiscali sostanziali, sia i suoi effetti compilativi formali.

In merito, l'Amministrazione Finanziaria, nella Circolare n. 36/E del 24/09/2012, ha sottolineato che "a fine di determinare la misura del reddito diverso derivante dagli accordi tra le parti per la concessione in godimento del bene relativo all'impresa, per esigenze di certezza e di documentabilità, la circolare del 15 giugno 2012 n. 24/E ha ritenuto opportuno precisare che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbano risultare da apposita certificazione scritta di data certa antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione del bene.

Detta precisazione è volta a chiarire l'opportunità, in un ottica di correttezza e trasparenza dei rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, che gli elementi essenziali dell'accordo tra concedente ed utilizzatore, quali il corrispettivo, l'inizio e la durata del godimento del bene, risultino documentati, fin dall'inizio, in modo certo ed oggettivo.

Tale esigenza appare particolarmente rilevante nel caso in esame, in considerazione della correlazione tra le parti interessate. Peraltro, la predisposizione di adeguata documentazione di data certa, in cui sono evidenziati i contenuti del rapporto, appare utile nel precipuo interesse delle parti, in quanto, idonea ad evidenziare la mancanza di volontà di porre in essere arbitraggi fiscali sulla base di scelte di convenienza economica dell'ultimo momento.

**Si precisa, tuttavia, che in assenza della predetta documentazione il contribuente può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell'accordo".**

Al riguardo, si evidenzia che, come sottolineato dall'Agenzia nella circolare 24/2012, "resta fermo che, in assenza di un corrispettivo contrattualmente stabilito, se il bene è concesso in godimento per l'intero anno, costituisce reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all'utilizzatore l'intero valore di mercato del diritto di godimento".

### **3.2 Effetti sul 2015 della nuova disciplina fiscale**

Si ricorda che le disposizioni sopra citate sono entrate in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (17 settembre 2011). Dunque, dall'esercizio 2012 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

Per quanto concerne il periodo di imposta 2015 (ipotizzando un soggetto concedente avente l'esercizio coincidente con l'anno solare), si evidenziano gli effetti di tale nuova disciplina:

- qualora l'impresa concedente non abbia ottemperato nel 2015 all'obbligo di addebitare al socio/familiare il valore di mercato dell'utilizzo del bene, il socio/familiare ha dovuto indicare (e assoggettare a tassazione) nella propria dichiarazione dei redditi, quadro RL (redditi diversi), rigo RL10 di Unico 2016, il valore di mercato relativo all'utilizzo del bene (decurtato del minor corrispettivo annuo eventualmente addebitato dalla cooperativa);
- in tale ipotesi, con riguardo al periodo di imposta 2015, l'impresa concedente non ha potuto dedurre i relativi costi concernenti il bene.

#### **4. Comunicazione dei beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari**

La comunicazione dei beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore è stata disposta dall'art. 2, co. 36-sexiesdecies, D.L. 138/2011 ed attuata, nella versione vigente, dal Provvedimento 2 agosto 2013, prot. 94902, con modello pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 27 novembre 2013.

##### **4.1 Ambito soggettivo**

Sono obbligati alla comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari, i seguenti soggetti, che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva, purché residenti:

- società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
- **società cooperative;**
- stabili organizzazioni di società non residenti;
- enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le "società semplici".

Come indicato dal Provv. 2 agosto 2013, l'obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

##### **4.2 Oggetto della comunicazione**

Come specificato al punto 2 del Provv. 2 agosto 2013 e nelle istruzioni al modello:

- la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta dall'impresa ai propri soci, ai familiari di questi ultimi, ai familiari dell'imprenditore individuale, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo, solamente qualora sussista una differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento ed il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene;
- l'obbligo di comunicazione sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo nell'anno di riferimento della comunicazione. Pertanto, qualora un bene sia stato concesso in godimento dall'impresa prima del 2015 e nel corso del 2015 ne permanga l'utilizzo in capo al socio (o al familiare dell'imprenditore), nel modello relativo al 2015 occorrerà indicare i dati del predetto bene e del soggetto utilizzatore;

***In sostanza, con riguardo al periodo di imposta 2015 (ipotizzando un soggetto concedente con esercizio coincidente con l'anno solare), la comunicazione va trasmessa quando e solamente quando il soggetto utilizzatore ha indicato nel rigo RL10 della propria dichiarazione il reddito diverso per utilizzo privato del bene ex art. 67, lett. h-bis, TUIR, dato dalla differenza positiva tra il valore di mercato ed il corrispettivo pattuito maturato relativo al godimento del bene.***

##### **4.3 Ambito oggettivo**

Riprendendo quanto affermato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 15/06/2012, i beni dell'impresa che costituiscono oggetto della nuova disciplina fiscale e, conseguentemente, della nuova comunicazione, sono i beni strumentali, i beni-merce e gli immobili-patrimonio, e, quindi, **per le società di capitali (comprese le società cooperative) tutti i beni ad esse appartenenti.**

Per quanto attiene al titolo a cui esse appartengono alla società concedente, nella circolare viene precisato che *"si tratta di tutti i beni di cui l'impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato"*.

##### **4.4 Esclusioni oggettive**

A norma del punto 3 del Provvedimento del 2 agosto 2013, sono esclusi dalla comunicazione:

- i **beni concessi in godimento agli amministratori (soci)**; dunque, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel Videoforum di Italia Oggi di gennaio 2014, **l'esonero dalla comunicazione dei beni concessi in godimento agli amministratori** sussiste a prescindere dal fatto che venga o meno tassato il fringe benefit per l'amministratore stesso ai sensi degli art. 51 e 54 del Tuir;
- i **beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit** assoggettati alla tassazione specifica prevista dagli artt. 51 e 54 del Tuir (in linea con l'esclusione da tassazione come reddito diverso di tali beni, già precisata dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 24/2012 e n. 25/2012);
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;

- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- **gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci**; invero, come sottolineato dall’Agenzia tenendo conto delle peculiarità delle società cooperative e delle conseguenti distorsioni derivanti dall’applicazione della nuova disciplina fiscale a particolari settori cooperativi, l’Agenzia ha escluso dall’ambito applicativo della nuova disciplina fiscale (tassazione del reddito diverso e indeducibilità dei costi) *“gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, atteso che lo scopo mutualistico di tali cooperative consiste proprio nell’assegnare in godimento ai soci le abitazioni a condizioni migliori di quelle del libero mercato”*;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore (differentemente, i finanziamenti resi dai soci all’impresa costituiscono oggetto di apposita comunicazione).

Viene altresì precisato che l’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria "Altro" del modello (diversi da autoveicoli, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili), siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

#### **4.5 Termini e modalità di trasmissione**

Il termine di trasmissione del modello è stato variato dal Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 16 aprile 2014, prot. 54581, che, modificando il punto 4 del Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013, prot. 94902, ha stabilito che la comunicazione deve essere effettuata entro il **trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento**.

Dunque, differentemente dall’iniziale termine statuito dal legislatore (consistente nel 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta in cui i beni venivano concessi o permanevano in godimento), è stato introdotto un termine variabile in funzione della scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

La nuova scadenza, che è a regime, ha lo scopo di agevolare l’adempimento comunicativo, consentendo ai contribuenti di indicare gli elementi che in sede dichiarativa, nel caso di eventuale differenza tra corrispettivo pattuito e valore di mercato dei beni concessi in godimento ai soci o familiari, hanno già concorso, in capo al soggetto beneficiario, alla tassazione del reddito diverso e, in capo al soggetto concedente, all’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, tenendo altresì conto dell’esigenza di evitare la concentrazione in un’unica scadenza dell’adempimento dichiarativo e di quello comunicativo.

In conseguenza della modifica operata al termine di invio, le comunicazioni relative al 2015 da parte dei soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare (quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30/09/2016), dovranno essere trasmesse entro il trentesimo giorno successivo a tale termine, ossia entro il 31/10/2016.

Per quanto concerne le modalità di invio, il modello di comunicazione deve essere obbligatoriamente trasmesso in via telematica, utilizzando direttamente il servizio Entratel o Internet ovvero tramite gli intermediari abilitati.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha reso gratuitamente disponibile il *software* di controllo necessario per verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto. Il predetto controllo deve essere eseguito obbligatoriamente prima della trasmissione telematica della comunicazione, pena lo scarto della comunicazione medesima.

#### **4.6 Compilazione del modello**

Innanzitutto, si segnala che deve essere compilato **un modulo distinto per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta** a soci e familiari, e ciò, lo ribadiamo, solo nel caso in cui sussista una differenza positiva tra il valore di mercato del diritto di godimento ed il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene.

Ciò premesso, si evidenziano di seguito gli aspetti compilativi di maggiore interesse.

- **Frontespizio:**
  - nel campo "Anno di riferimento", deve essere indicato il periodo d'imposta, in quanto, come chiarito dall'Agenzia nelle FAQ del 16/01/2014, "*la comunicazione riguarda beni, concessi nel periodo di imposta .. a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l'anno solare*".
- **Dati del soggetto che comunica:**
  - Nella sezione "Dati del soggetto che comunica", poiché per questo tipo di comunicazione è possibile la compilazione da parte o dell'impresa concedente, o del socio, ovvero del familiare dell'imprenditore, il campo "Qualifica" potrà assumere il valore 1 (se il dichiarante è persona fisica), oppure il valore 2 (se il dichiarante è soggetto diverso dalla persona fisica) e nel campo "Tipo soggetto" si dovranno conseguentemente indicare le lettere da A ad L (a seconda della qualificazione giuridica del soggetto dichiarante), come precisato nelle istruzioni al modello (si segnala che la lettera H contrassegna le società cooperative);
  - nei campi successivi, occorre riportare le generalità anagrafiche del soggetto dichiarante;
- **Dati del soggetto che concede o utilizza il bene:**
  - nei campi relativi alle "Persone fisiche" o ai "Soggetti diversi dalle persone fisiche" occorre segnalare i dati del soggetto che non è stato indicato come soggetto dichiarante, ciò evidentemente allo scopo di fare conoscere all'Amministrazione Finanziaria tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di concessione in godimento del bene. Dunque, se il soggetto dichiarante è il socio o il familiare dell'imprenditore, in questa sezione devono essere indicati i dati dell'impresa concedente. Viceversa, se la comunicazione viene presentata dall'impresa concedente, in questa sezione andranno riportati i dati del socio (o del familiare) utilizzatore del bene;
  - nella sezione "Tipologia di utilizzo" occorre indicare se l'utilizzo del bene è in uso esclusivo o non esclusivo;
  - nella sezione relativa ai "Dati del contratto":
    - nel campo "Data della stipula", non dovrebbe essere indicato nulla, ritenendosi che tale campo riguardi solo finanziamenti e capitalizzazioni (tenendo conto di quanto sopra evidenziato nel paragrafo "Certificazione");
    - nel campo "Data inizio concessione bene", occorre indicare la data in cui è iniziato il godimento del bene, dovendosi riportare la data "01/01/2012" se l'utilizzo del bene è iniziato prima del 1° gennaio 2012;
    - nel campo "Data fine concessione bene", occorre indicare la data in cui nell'anno ha avuto fine il godimento del bene;
    - nei campi "Comodato", "Caso d'uso" o "Altro", occorre indicare se il bene è stato concesso o ricevuto in comodato, in uso, o per altra forma di godimento;
  - la sezione "Bene concesso in godimento" accoglie le informazioni sulla tipologia del bene. Per ciascuna tipologia, occorre inserire le seguenti informazioni specifiche:
    - "Autovettura" o "Altro veicolo": Numero di telaio
    - "Unità da diporto": Metri
    - "Aeromobile": Potenza del motore in Kw
    - "Immobile": Identificativi catastali
    - "Altro": Se il bene non rientra in alcuna delle tipologie elencate, occorre selezionare questa casella, ricordando che, in base a quanto disposto dal Provvedimento del 2 agosto 2013, per i beni concessi in godimento inclusi nella categoria "Altro", l'obbligo della comunicazione sussiste solo quando i beni sono di valore superiore a tremila euro, al netto dell'IVA;
  - nella sezione inerente al "Corrispettivo relativo al bene", nel campo "Corrispettivo relativo al bene", occorre indicare il corrispettivo relativo al godimento del bene, maturato per l'anno o per la frazione di anno per cui il bene è stato concesso o ricevuto, e nel campo "Valore di mercato" occorre indicare il valore di mercato del diritto di godimento del bene, determinato in base all'art. 9, comma 3, del Tuir, in base ai criteri illustrati nelle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 24/2012 e n. 36/2012.

#### **4.7 Sanzioni**

Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, l'art. 2, co. 36-sexiesdecies, D.L. 138/2011, prevede, in solido tra l'impresa concedente e il socio/familiare utilizzatore, una sanzione amministrativa il cui importo è differente a seconda se siano state o meno correttamente osservate le disposizioni fiscali, ossia:

1. se è stata correttamente tassata come reddito diverso dal socio utilizzatore la differenza (ove esistente) tra valore di mercato e corrispettivo e contestualmente non sono stati dedotti dall'impresa i relativi costi, si applica solo la sanzione fissa (minimo euro 250 massimo euro 2.000), di cui all'art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997;
2. diversamente, nel caso in cui i diretti interessati non si siano conformati ai predetti precetti fiscali, la sanzione per la mancata comunicazione è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo addebitato (ovvero non addebitato). Resta il fatto che in quest'ultima ipotesi il socio e la cooperativa saranno anche accertati sulla base delle regole ordinarie, vale a dire il socio per infedele dichiarazione dei redditi e la cooperativa per costi e oneri impropriamente dedotti.

#### **5. Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci**

La comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati, a favore dell'impresa, dai soci o familiari dell'imprenditore, non trova fondamento normativo nel D.L. 138/2011, bensì, come previsto dal Provvedimento 2 agosto 2013, prot. 94904, la ragione normativa della sua introduzione risiede nell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, il quale dispone che *"ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso"*.

##### **5.1 Ambito soggettivo**

Sono obbligati alla comunicazione di finanziamenti e capitalizzazioni i soggetti che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva, anche non residenti, e che ricevono tali forme di apporto da soci e familiari.

Pertanto, sono soggetti obbligati al nuovo adempimento anche le **società cooperative**.

Per questa comunicazione, l'obbligo dell'invio non può invece essere assolto dal socio o dal familiare, a differenza della comunicazione dei beni concessi in godimento.

##### **5.2 Oggetto della comunicazione ed esclusioni oggettive**

Come specificato dal Provv. 2 agosto 2013 e dalle istruzioni al modello:

- sono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria i **dati delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro;**
- sulla scorta delle precisazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 25/2012, si evidenzia che l'obbligo di comunicare i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai soci sussiste indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci;
- dunque, devono essere indicati solo finanziamenti/capitalizzazioni effettuati da persone fisiche (soci o familiari dell'imprenditore);
- il limite minimo di 3.600,00 euro si riferisce distintamente ai finanziamenti e alle capitalizzazioni. Dunque, devono essere comunicati solo i finanziamenti di importo complessivo non inferiore a 3.600 euro e le capitalizzazioni di importo complessivo non inferiore a 3.600 euro. In sostanza, qualora l'ammontare dei finanziamenti (e, analogamente, delle capitalizzazioni), superi la soglia di 3.600 euro, l'intero importo del finanziamento (o della capitalizzazione) deve essere indicato nella comunicazione;
- il suddetto limite minimo di 3.600,00 euro (distinto per le due tipologie di apporti), va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare. Il valore soglia, in partica, va riscontrato sulla posizione del singolo socio (o familiare) e non su quella della società;
- poiché le istruzioni hanno previsto, un po' ambiguamente, che *"l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione"*, l'Amministrazione Finanziaria, nelle FAQ del 16/01/2014, ha precisato che

l'obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in capo ai soggetti che, essendo in contabilità ordinaria, evidenziano i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nelle scritture contabili e nel bilancio, nonché in capo ai soggetti che, pur essendo in contabilità semplificata e quindi non obbligati alla redazione del bilancio, sono tuttavia tenuti a mantenere un conto corrente separato dedicato all'attività;

- sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti, già in possesso dell'Amministrazione finanziaria (ad es., finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata);

In sostanza, con riguardo al periodo di imposta 2015 (ipotizzando un soggetto che abbia ricevuto finanziamenti/capitalizzazioni, avente esercizio coincidente con l'anno solare), la comunicazione deve indicare i finanziamenti e le capitalizzazioni che l'impresa ha ricevuto dai propri soci/familiari persone fisiche, nel 2015, qualora siano di importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto e per ciascun soggetto investitore, non inferiore a 3.600 euro.

Sono quindi escluse le informazioni relativi ai versamenti effettuati dagli stessi soci (o familiari) negli anni precedenti.

***Pertanto, con specifico riferimento alle società cooperative, con riguardo al periodo di imposta 2015 (ipotizzando l'esercizio coincidente con l'anno solare), la comunicazione deve indicare i finanziamenti e le capitalizzazioni che la cooperativa ha ricevuto dai propri soci persone fisiche, nell'anno 2015, qualora siano di importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto e per ciascun soggetto investitore, non inferiore a 3.600 euro, tenendo conto delle fattispecie generali e specifiche di seguito illustrate.***

### **5.3 Ambito oggettivo**

Come detto, la comunicazione attiene ai finanziamenti e capitalizzazioni effettuati da soci e familiari alla propria società.

In assenza di chiarimenti, tanto nelle istruzioni al modello, quanto nella prassi emanata dall'Amministrazione Finanziaria, e considerato che, soprattutto con riguardo al concetto di "capitalizzazioni", sussistono tuttora incertezze in merito alla sua delimitazione, si ritiene che qualsiasi forma di apporto di capitale di rischio o di credito debba costituire oggetto di comunicazione.

Dunque, per quanto concerne le "capitalizzazioni", prendendo a riferimento anche il Principio contabile OIC 28, si può sostenere che rientrino in tale nozione sia voci incluse nel vero e proprio capitale sociale, sia voci incluse nel patrimonio netto, purché rappresentino apporti reali di capitale.

Infatti, deve escludersi che costituiscano oggetto di comunicazione sia le mere sottoscrizioni di capitale sociale, non seguite dal conferimento in denaro, in natura o di crediti, sia i passaggi da riserve a capitale, in quanto tali operazioni rappresentano un aumento nominale (e non reale) del capitale sociale.

Ciò premesso, si ritiene che nella comunicazione siano da segnalare come "**capitalizzazioni**" le seguenti operazioni:

- incrementi della voce AI "Capitale" del Patrimonio netto, a seguito di apporto dei soci: si tratta degli aumenti reali del capitale sociale, che comportano la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, da parte dei soci o di terzi ed implicano l'obbligo ad effettuare nuovi conferimenti in denaro, in natura e di crediti; peraltro, nelle società di capitali tali aumenti non dovrebbero essere segnalati, stante il fatto che essi già costituiscono oggetto di segnalazione attraverso la registrazione della delibera dell'assemblea straordinaria presso il Registro Imprese (si vedano i casi di esclusione oggettiva sopra indicati);
- incrementi della voce AVII "Altre riserve" del Patrimonio netto, a seguito di apporto dei soci: si tratta dell'aumento delle "Riserve per versamenti effettuati dai soci", le quali sono riserve di capitale che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali:
  - i "Versamenti in conto aumento di capitale", che rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio;
  - i "Versamenti in conto futuro aumento" di capitale che rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;

- i “*Versamenti in conto capitale*” che rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
  - i “*Versamenti a copertura perdite*” effettuati dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione;
- incrementi della voce AVII “Altre riserve” del Patrimonio netto, a seguito di rinuncia del credito da parte del socio: si tratta della rinuncia di un qualunque credito da parte del socio, che, concretizzandosi in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

Per quanto concerne la categoria dei “**finanziamenti**”, si ritiene che nella comunicazione siano da segnalare le seguenti operazioni:

- finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, da parte di soci/familiari, compresi i prestiti sociali nelle società cooperative, come meglio specificato nel prosieguo.

#### **5.4 Termini e modalità di trasmissione**

Anche il termine di trasmissione di questo modello è stato variato dal Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 16 aprile 2014, prot. 54581, che, modificando il punto 4 del Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013, prot. 94902, ha stabilito che la comunicazione deve essere effettuata **entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti**, analogamente alla scadenza prevista per la comunicazione dei beni concessi in godimento a soci/familiari. Dunque, differentemente dall’iniziale termine statuito dal legislatore (consistente nel 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta in cui erano stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni), è stato introdotto un termine variabile in funzione della scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

In conseguenza della modifica operata al termine di invio, le comunicazioni relative al 2015 da parte dei soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare (quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30/09/2016), dovranno essere trasmesse entro il trentesimo giorno successivo a tale termine, ossia entro il 31/10/2016.

Le modalità di invio sono le medesime di quelle previste per la comunicazione dei beni concessi in godimento a soci/familiari.

#### **5.5 Compilazione del modello**

Per quanto concerne la compilazione del modello, si ricordano le regole generali, esposte anche nelle istruzioni al modello:

- **deve essere compilato un modulo distinto per ognuno dei soci o dei familiari dell’imprenditore**, che nel periodo d’imposta hanno effettuato finanziamenti o capitalizzazioni a favore dell’impresa sopra la soglia di 3.600,00 euro, riferita a ciascuna singola tipologia di apporto;
- qualora il socio/familiare abbia effettuato a favore dell’impresa, sia finanziamenti, sia capitalizzazioni nel corso del medesimo periodo d’imposta, relativamente a tale soggetto devono essere compilati due distinti moduli, uno per i finanziamenti ed uno per le capitalizzazioni, come confermato nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 16/01/2014;
- le istruzioni precisano, inoltre, che per verificare il raggiungimento della soglia di 3.600 euro, “si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d’imposta al socio o al familiare dell’imprenditore”.  
In tal modo, seppur la soluzione scelta non appaia completamente condivisibile, l’Amministrazione Finanziaria ha privilegiato l’opzione della comunicazione dell’importo lordo dei finanziamenti, probabilmente nella considerazione che, in funzione dell’utilizzo di tali dati ai fini del “redditometro” e di altri accertamenti, ciò che conta è che il socio (o familiare) in un preciso momento dell’anno avesse la disponibilità finanziaria di una certa somma di denaro, che ha pertanto “investito” in un’impresa.  
Purtroppo, un siffatto chiarimento non è stato fornito con riguardo alle capitalizzazioni, rimanendo pertanto dubbio se il medesimo criterio sia da ritenersi applicabile anche a questa tipologia di versamenti.

Ciò detto, alla luce delle regole generali sopra esposte, per maggiore chiarezza espositiva si riportano di seguito gli esempi illustrati nelle istruzioni al modello, prendendo come riferimento l'anno 2015:

**Esempio 1:**

26 gennaio 2015	Finanziamento	<b>2.500,00</b> euro
4 marzo 2015	Finanziamento	<b>3.500,00</b> euro
22 maggio 2015	Restituzione	- 4.000,00 euro
24 maggio 2015	Finanziamento	<b>5.500,00</b> euro
8 settembre 2015	Restituzione	- 7.500,00 euro
	Saldo	0,00 euro

A fine anno, anche se il *saldo dei finanziamenti è pari a zero*, la **comunicazione deve essere effettuata comunque per l'importo di 11.500 euro**, indicando la data del 24 maggio 2015.

**Esempio 2:**

26 gennaio 2015	Finanziamento	<b>2.500,00</b> euro
4 marzo 2015	Finanziamento	<b>3.500,00</b> euro
22 maggio 2015	Restituzione	- 4.000,00 euro
24 maggio 2015	Finanziamento	<b>5.500,00</b> euro
8 settembre 2015	Restituzione	- 5.500,00 euro
	Saldo	2.000,00 euro

A fine anno, anche se il *saldo dei finanziamenti è inferiore ai 3.600 euro complessivi*, la **comunicazione deve essere effettuata comunque per l'importo di 11.500 euro**, indicando la data del 24 maggio 2015.

**Esempio 3:**

26 gennaio 2015	Finanziamento	<b>500,00</b> euro
4 marzo 2015	Finanziamento	<b>1.500,00</b> euro
22 maggio 2015	Restituzione	- 1.500,00 euro
24 maggio 2015	Finanziamento	<b>900,00</b> euro
	Saldo	1.400,00 euro

A fine anno la *somma dei finanziamenti (2.900 euro) è inferiore ai 3.600 euro complessivi* e la **comunicazione non è dovuta**.

Alla luce di tali regole generali, si evidenziano di seguito gli aspetti compilativi di maggiore interesse.

➤ **Frontespizio:**

- nel campo "Anno di riferimento", deve essere indicato il periodo d'imposta, in quanto, come chiarito dall'Agenzia nelle FAQ del 16/01/2014, "*la comunicazione riguarda beni, concessi nel periodo di imposta .. a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l'anno solare*";

➤ **Dati del soggetto che comunica:**

- poiché obbligate a questa comunicazione sono solamente le imprese riceventi finanziamenti o capitalizzazioni da soci o familiari, nella sezione "Dati del soggetto che comunica", nel campo "Qualifica" occorre indicare il valore 3, mentre nel campo "Tipo soggetto" si dovranno conseguentemente indicare le lettere da E a L (a seconda della qualificazione giuridica del soggetto dichiarante), come precisato nelle istruzioni al modello (si segnala che la lettera H contrassegna le società cooperative);
- nei campi successivi, occorre riportare le generalità anagrafiche del soggetto dichiarante;

➤ **Dati del soggetto che effettua il finanziamento o la capitalizzazione:**

- nei campi relativi alle "Persone fisiche" o ai "Soggetti diversi dalle persone fisiche" occorre segnalare i dati dei soggetti che hanno effettuato finanziamenti/capitalizzazioni a favore dell'impresa;
- nella sezione relativa ai "Dati del contratto":
  - nel campo "Data della stipula o della concessione del finanziamento o della operazione di capitalizzazione", occorre indicare la data della stipulazione del contratto di finanziamento, oppure, in assenza di questa, la data in cui è materialmente avvenuta la concessione del finanziamento (ossia, il suo versamento), oppure la data in cui è materialmente avvenuta la capitalizzazione (ossia, il suo versamento).  
**Si evidenzia che, nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni da parte del medesimo socio/familiare nel corso di un periodo d'imposta, va indicata la data dell'ultima operazione;**
  - deve essere selezionata la casella "Finanziamenti/capitalizzazioni".

- nella sezione relativa a "Finanziamenti/Capitalizzazioni":
  - i campi "Ammontare dei finanziamenti" e "Valore delle capitalizzazioni" devono riportare l'ammontare complessivo, rispettivamente, dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate da ciascun socio o familiare nel periodo di imposta, nei confronti dell'impresa, ricordando che, come segnalato dall'Agenzia delle Entrate nelle FAQ del 16/01/2014, poiché i suddetti campi non possono essere compilati contemporaneamente, relativamente ad ogni socio/familiare investitore devono essere redatti due distinti moduli, uno per i finanziamenti ed uno per le capitalizzazioni;

## **5.6 Problematiche inerenti alle cooperative**

In merito ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni che devono costituire oggetto della comunicazione delle cooperative, si osserva che in esse convivono le fattispecie generali in precedenza esaminate, con casi specifici, peculiari del mondo cooperativo.

### **A) Fattispecie rientranti nelle categorie "capitalizzazioni" e "finanziamenti", nelle cooperative**

Pertanto, per le cooperative saranno da segnalare come "capitalizzazioni" le seguenti operazioni:

- **Aumenti reali del capitale sociale:** si tratta delle sottoscrizioni di aumento di capitale sociale, effettuate mediante l'assegnazione di nuove azioni o l'incremento della quota sociale. Peraltro, se nelle società di capitali una siffatta operazione non dovrebbe essere comunicata - in quanto già costituente oggetto di segnalazione attraverso la registrazione della delibera dell'assemblea straordinaria presso il Registro Imprese - nelle cooperative, invece, caratterizzate dal principio della variabilità del capitale sociale ex art. 2524 C.C., le delibere di aumento del capitale sociale, non venendo assunte dall'assemblea straordinaria con la presenza del notaio e pertanto, non essendo registrabili al Registro Imprese, risultano sconosciute all'Amministrazione Finanziaria, con la conseguenza di dover necessariamente essere segnalate nella comunicazione dei finanziamenti /capitalizzazioni da soci;
- **Apporti dei soci affluenti alle "Riserve per versamenti effettuati dai soci":** si tratta dell'aumento di specifiche riserve di capitale, che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali:
  - le riserve per "Versamenti in conto aumento di capitale";
  - le riserve per "Versamenti in conto futuro aumento" di capitale;
  - le riserve per "Versamenti in conto capitale";
  - le riserve per "Versamenti a copertura perdite";
- **Apporti dei soci a seguito di rinuncia del credito:** si tratta della rinuncia di un qualunque credito da parte del socio, che, concretizzandosi in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio, affluendo in una riserva di capitale.

Le cooperative dovranno segnalare come "finanziamenti" le seguenti operazioni:

- **finanziamenti**, sia fruttiferi che infruttiferi, da parte di soci, di qualsiasi genere (compresa la sottoscrizione di titoli di debito o di strumenti finanziari "ibridi" assimilabili ai titoli di debito);
- **prestiti sociali**, tipica forma di raccolta di risparmio delle cooperative presso i propri soci.

### **B) Casi particolari di "capitalizzazioni" e "finanziamenti" nelle cooperative**

Tuttavia, come sopra accennato, nelle società cooperative, sussistono anche casi particolari di finanziamento/capitalizzazione da parte dei soci, alcuni collegati al prestito sociale, altri, invece, discendenti dalla normativa e dalla prassi inerenti al mondo cooperativo, i quali vengono di seguito esaminati in funzione dell'obbligo o meno di inserirli nella nuova comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

Peraltro, non si può negare che l'unico accenno specifico alle cooperative, presente nelle istruzioni al modello, anziché apportare chiarezza in merito all'individuazione delle numerose fattispecie peculiari delle cooperative, purtroppo ha arrecato maggiore confusione.

Infatti, nel paragrafo 10.1 delle istruzioni, dedicato alle cooperative, si legge che "*le società cooperative in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2514 del codice civile, che ricevono finanziamenti dai propri soci, non sono tenute a comunicare i dati sull'accredito delle retribuzioni dei propri soci dipendenti. Queste informazioni, infatti, sono già comunicate dalle cooperative all'Anagrafe tributaria tramite i modelli di dichiarazione 770 ordinario e semplificato*".

In sostanza, pur nell'ambiguità del testo, sembra evincersi che la formulazione utilizzata si riferisca all'accredito automatico, sul libretto del prestito sociale, delle somme percepite dai soci dipendenti come retribuzioni, nelle cooperative di lavoro.

In questa situazione, stante il fatto che le informazioni sui singoli dipendenti e sulle relative retribuzioni sono già note all'Amministrazione Finanziaria attraverso il modello 770, non risulta obbligatorio indicare tali dati anche nel modello di comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni.

Purtroppo, i dubbi suscitati dall'ambigua indicazione sono molteplici:

- non è innanzi tutto comprensibile perché l'Amministrazione Finanziaria esoneri dall'adempimento solo le cooperative a mutualità prevalente e non le altre;
- in secondo luogo, non è chiaro perché a tal fine si attribuisca rilievo solo alle retribuzioni dei soci dipendenti (e non analogamente ai compensi dei soci con contratto diverso da quello di lavoro dipendente);
- in terzo luogo, è vero che le retribuzioni corrisposte ai soci dipendenti sono riepilogate nel modello 770, ma non emerge da alcuna documentazione fiscale la trasformazione automatica di tali somme in prestito sociale (mediante accredito sul libretto del prestito), con la conseguenza che certamente in tal modo sfugge al Fisco la conoscenza di quanta parte della retribuzione è stata "investita" nella cooperativa, a meno che l'indicazione della retribuzione del modello 770 e la sua omissione nel modello di comunicazione dei finanziamenti non determini - ai fini dell'eventuale accertamento sintetico in capo al socio - l'immediata presunzione che l'intera retribuzione sia stata mantenuta in cooperativa a titolo di prestito sociale!

Tuttavia, nonostante il nebuloso accenno alla fattispecie suindicata, dalle istruzioni al modello sembrerebbe ricavarsi la necessità della **concomitanza di due elementi**, al fine di includere nella comunicazione le operazioni di versamento rese alle cooperative dai propri soci (cooperatori o finanziatori):

- 1) la disponibilità di somme di denaro in capo al socio, erogate alla cooperativa,**
- 2) la non tracciabilità di tali somme attraverso le dichiarazioni o comunicazioni fiscali inviate dalla cooperativa all'Amministrazione Finanziaria.**

Un ulteriore requisito, di cui probabilmente si dovrebbe tenere conto ai fini dell'obbligo di informativa, è l'**origine delle somme**, discendendo alcune da rapporti commerciali (scambi mutualistici) ed altre da puri rapporti finanziari.

Infatti, dalla fattispecie specifica riportata nelle istruzioni, sopra esaminata, relativa alle cooperative di lavoro a mutualità prevalente nelle quali le retribuzioni dei soci dipendente sono accreditate sul libretto del prestito (che non dovrebbe intendersi come unica eccezione esclusa dalla comunicazione), pare emergere il principio generale secondo il quale le ipotesi, in cui le somme sono accreditate automaticamente sul libretto, dovrebbero essere comunicate nel modello, rimanendo esonerate da tale obbligo esclusivamente le fattispecie che costituiscono oggetto di altra dichiarazione/comunicazione all'Amministrazione Finanziaria, in cui vengono segnalati tutti i dati del singolo soggetto che ha effettuato il finanziamento/capitalizzazione, nonché tutti i dati del finanziamento/capitalizzazione effettuato.

Ciò, come già evidenziato più volte, nel perseguimento della finalità di accertamento sintetico ed induttivo imposta dal legislatore, cui risponde (anche) tale nuovo adempimento.

Occorre inoltre tenere presente che, essendo l'ambito oggettivo della comunicazione circoscritto ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuati dalle persone fisiche socie, e dovendosi presumibilmente definire persone fisiche i soggetti che non hanno forma di impresa, e considerando peraltro che obiettivo del nuovo adempimento è quello di consentire l'accertamento redditometrico, il quale è diretto solo alle persone fisiche e non ai soggetti imprenditori, **è plausibile ritenere che i finanziamenti/capitalizzazioni resi da soci imprenditori individuali non costituiscano oggetto di comunicazione (è il caso degli imprenditori agricoli soci delle cooperative agricole, così come degli imprenditori commerciali soci di cooperative di servizi).**

In quest'ottica - seppur nell'incertezza delle soluzioni interpretative proponibili, ed in attesa di auspicati chiarimenti ministeriali - dovrebbero, in linea teorica, costituire oggetto di comunicazione con il nuovo modello le seguenti operazioni (sempreché, ovviamente, nell'anno i finanziamenti e le capitalizzazioni superino, distintamente, la soglia minima di 3.600,00 euro):

- 1) Accredito automatico degli interessi da prestito sociale sul libretto del prestito:** questa operazione riassume in sé una duplice transazione non manifesta, ossia la corresponsione degli interessi dalla cooperativa al socio e il simultaneo riversamento degli stessi da parte del socio a favore della cooperativa, a titolo di finanziamento. Dunque, essa esprime una maggiore ricchezza del socio rispetto alla sua situazione originaria. Oltre a ciò, considerando che i suddetti interessi sono tassati con ritenuta a titolo d'imposta (in quanto erogati a soci persone fisiche) e che essi pertanto, sebbene siano riportati nel quadro RZ del modello UNICO della cooperativa, sono ivi indicati in modo cumulativo e non distinti in funzione del singolo percettore - con la conseguenza di risultare di fatto non tracciabili - sembrerebbe doversi concludere per la loro indicazione del nuovo modello di comunicazione dei finanziamenti.

- 2) **Accredito automatico dei dividendi sul libretto del prestito:** per tale fattispecie valgono le stesse considerazioni sopra esposte con riguardo agli interessi accreditati (vista la presenza del requisito di disponibilità economica in capo al socio e della tracciabilità delle somme attraverso il modello 770 della cooperativa), con la conseguenza di ritenere soggetti alla nuova comunicazione anche i dividendi corrisposti ai soci persone fisiche tramite accreditamento sul libretto.
- 3) **Ristorni portati ad aumento del capitale sociale e ristorni accreditati sul libretto del prestito:** si ritiene che l'operazione di destinazione dei ristorni ad aumento del capitale sociale non sia da comunicare, poiché rappresenta un aumento gratuito di capitale sociale, che scaturisce da ricchezza creata dalla cooperativa e destinata ad un automatico aumento di capitale sociale, non configurando, quindi, né ricchezza derivante da una disponibilità monetaria in capo al socio ed erogata alla cooperativa, né ricchezza della quale il socio abbia il diritto ad esigerne la disponibilità.  
Deve, invece, essere comunicata l'operazione di accredito diretto dei ristorni sul libretto del prestito, riproponendosi la medesima regola del principio dell'arricchimento del socio, unito alla non tracciabilità delle somme dallo stesso percepite, esposta nei due casi precedenti.
- 4) **Rivalutazione delle quote o delle azioni, ex art. 7, legge 59/1992:** si è dell'avviso che tale rivalutazione non rilevi ai fini della comunicazione, per le stesse motivazioni espresse con riguardo ai ristorni portati ad aumento di capitale sociale, non nascendo da un movimento di denaro proveniente dal socio, ma rappresentando un aumento gratuito di capitale sociale, ossia una distribuzione di utili che non entra, e che non può entrare, nella disponibilità finanziaria del socio, dal momento che questa parte degli utili viene prodotta dalla cooperativa e destinata ad immediato incremento dell'intero capitale sociale per delibera assembleare e non come sottoscrizione di aumento della propria partecipazione sociale da parte del singolo socio.
- 5) **Prestiti effettuati dai soci delle società semplici socie delle cooperative agricole:** nelle cooperative agricole la cui base sociale è formata anche da società semplici, capita spesso che i soci persone fisiche di tali società semplici effettuino finanziamenti a favore della cooperativa agricola. Si ritiene che questi finanziamenti non rilevino ai fini della comunicazione, poiché i suddetti soci persone fisiche non sono soci della cooperativa, ma soci delle società semplici (socie della cooperativa).
- 6) **Trattenute sui conferimenti nelle cooperative agricole:** nelle cooperative agricole è prassi che i conferimenti non vengano liquidati integralmente ai soci produttori agricoli, ma sia effettuata su di essi una trattenuta, disciplinata dal regolamento interno, destinata ad aumento del capitale sociale detenuto dal socio, ovvero allocata tra i debiti commerciali della cooperativa verso i soci conferenti (come speciale dilazione di pagamento). In ragione del fatto che tali rapporti hanno natura commerciale e che essi sono certificati dalle fatture emesse dai soci conferenti (determinando in tal modo la tracciabilità delle somme, attraverso le dichiarazioni o comunicazioni fiscali inviate dalla cooperativa all'Amministrazione Finanziaria), e considerando soprattutto che i finanziamenti/capitalizzazioni dei soci persone fisiche imprenditori non dovrebbero rientrare nell'ambito oggettivo della norma, si ritiene che le suddette trattenute non rilevino ai fini della comunicazione.

Seppure alla luce delle osservazioni sopra esposte, occorre tuttavia anche tener in considerazione la *ratio* del nuovo adempimento, che consiste nella finalità di comunicare al Fisco alcuni dati necessari per espletare attività di accertamento sintetico in capo alle persone fisiche (socie della cooperativa).

Ciò significa che tutti i dati, che verranno comunicati dalle cooperative tramite questo modello, verranno utilizzati dal Fisco come indicatori di capacità contributiva, per effettuare indagini redditometriche in capo ai soci.

Dunque, considerando le scarse e confuse istruzioni al modello (immutate rispetto all'anno scorso) e l'assenza di precise indicazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, occorrerà tenere in debito conto anche questo aspetto, di non marginale importanza, prima di comunicare dati non espressamente richiesti.

## **5.7 Sanzioni**

Il D.L. 138/2011 non contiene alcuna precisazione in merito alle sanzioni applicabili in caso di omessa o infedele comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni da soci e familiari.

Al riguardo, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, in occasione del VideoForum di Italia Oggi di gennaio 2014, ha affermato che, trattandosi di comunicazioni all'Anagrafe tributaria, si deve ritenere applicabile la sanzione prevista dall'art.13, comma 2, del D.P.R. n.605/1973, il quale prevede una **sanzione amministrativa:**

- **da 206 euro a 5.164 euro**, in caso di comunicazioni omesse
- **da 103 euro a 2.582 euro** (ossia, la metà), in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.